

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2122 DELLA COMMISSIONE****del 2 dicembre 2016****relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2016) 8158]

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) Sebbene i virus dell'influenza aviaria colpiscano soprattutto i volatili, occasionalmente e in determinate circostanze anche gli esseri umani possono essere infettati.
- (3) In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria in uno Stato membro («lo Stato membro interessato») vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno o più Stati membri interessati ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di pollame o di altri volatili in cattività vivi o di loro prodotti.
- (4) La direttiva 2005/94/CE <sup>(3)</sup> del Consiglio stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. Tale direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. Questa regionalizzazione è applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili nel resto del territorio prevenendo l'introduzione dell'agente patogeno e garantendo l'individuazione precoce della malattia.
- (5) Il virus A dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 può essere diffuso dai volatili selvatici durante la migrazione su lunghe distanze. L'Ungheria, la Germania, l'Austria, la Croazia, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e la Romania hanno rilevato la presenza di tale virus in numerosi volatili selvatici di specie diverse, nella maggior parte dei casi trovati morti. Successivamente a tali scoperte nei suddetti Stati membri sono stati confermati focolai causati dallo stesso sottotipo di virus in Ungheria, Germania, Austria, Danimarca, Svezia e nei Paesi Bassi.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

